



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 66/2024

RACCOLTA DATI PER L'ELABORAZIONE DELL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 13 OTTOBRE 2003 COME MODIFICATA, DA ULTIMO, DALLA DIRETTIVA (UE) 2023/959 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 10 MAGGIO 2023

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 *“che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio”* d'ora in poi *“la direttiva 2003/87/CE”*;

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”*, d'ora in poi *“decreto legislativo n. 47/2020”* e, in particolare:

- l'articolo 25 recante *“Misure nazionali di attuazione”* che:
 - al comma 1 definisce i principi generali di applicazione della Raccolta dati recepiti a livello nazionale: *“Il Comitato trasmette alla Commissione, mediante un modello elettronico fornito dalla Commissione stessa, un elenco di impianti disciplinati dal presente decreto, valido per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tale elenco individua tutti gli impianti di produzione di energia elettrica, gli impianti di dimensioni ridotte che possono essere esclusi dall'EU-ETS ai sensi degli articoli 31 e 32 e gli impianti inclusi nell'EU ETS ai sensi dell'articolo 14”*;
 - al comma 2 prevede che *“L'elenco aggiornato è trasmesso ogni cinque anni ed ha valore per i successivi cinque anni”*;
 - al comma 10 stabilisce la subordinazione del Comitato alle decisioni della Commissione europea in tema di assegnazione: *“Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge il quantitativo di cui al comma precedente, il Comitato assegna il quantitativo annuo totale rivisto di quote di emissioni”*;

VISTO inoltre il medesimo decreto legislativo n. 47/2020 che:

- all'articolo 3, comma 1, lettera dd), numeri 1) e 2) definisce «nuovo entrante»: “1) l'impianto che esercita una o più attività indicate all'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta nel periodo che inizia da tre mesi prima della data di trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 2, e termina tre mesi prima della data di trasmissione del successivo elenco; 2) l'impianto che esercita per la prima volta un'attività inclusa nel sistema comunitario o rientri nel sistema EU ETS a norma dell'articolo 31 e 32”;
- all'articolo 24, comma 2, lettera a) stabilisce che il Comitato “non assegna quote a titolo gratuito per la produzione di elettricità, fatta eccezione per l'elettricità prodotta a partire dai gas di scarico”;
- all'articolo 41 reca le norme relative alla “Verifica e accreditamento”;

TENUTO CONTO della deliberazione del Comitato n. 50/2024 del 08.03.2024 recante la “Disciplina dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 come modificata, da ultimo, dalla Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, in relazione alla modifica del campo di applicazione di cui all'allegato F”;

TENUTO CONTO della deliberazione del Comitato n. 51/2024 del 08.03.2024 recante gli “Adempimenti di cui al Regolamento (UE) 2018/2066 della Commissione europea del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE, come modificato dal Regolamento (UE) 2122/2023 della Commissione europea del 12 ottobre 2023, in relazione alla modifica del campo di applicazione di cui all'allegato I Direttiva 2003/87/CE” e, in particolare, l'art. 4 recante “Numero identificativo dell'impianto”;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/331 come modificato dal regolamento delegato (UE) 2024/873 della Commissione del 30 gennaio 2024, per quanto riguarda le norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ed in particolare:

- l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), recante la definizione di «impianto esistente»;
- l'articolo 4, recante “Domanda di assegnazione gratuita presentata da gestori di impianti esistenti”, paragrafi 1 e 2;
- l'articolo 13, recante “Utilizzo di modelli elettronici”;
- l'articolo 22 ter, recante “Condizionalità dell'assegnazione gratuita rispetto ai piani di neutralità climatica”;
- l'articolo 24, recante “Rinuncia all'assegnazione gratuita di quote”, paragrafo 1;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441 della Commissione del 31 ottobre 2023, recante “modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato dei piani in materia di neutralità climatica necessari per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni”;

VISTO l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 47/2020, che attribuisce al Comitato il ruolo di Autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE;

VISTO il decreto n. 146 del 16 aprile 2024 del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica di nomina dei membri del Comitato ETS;

VISTO il decreto del 17 gennaio 2024 del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica recante “Modalità di funzionamento del comitato ETS e della segreteria tecnica”;

VISTO l'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 47/2020, che individua il Portale ETS quale strumento utilizzato dal Ministero e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività ai fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al D. Lgs. 47/2020;

VISTI i moduli per la raccolta dei dati di riferimento elaborati dalla Commissione Europea che saranno pubblicati sul sito web del Comitato all'indirizzo <https://www.ets.minambiente.it/> ed in particolare:

- Modulo per la Relazione sui dati di riferimento (*Baseline Data Report Template*);
- Modulo per il Piano della metodologia di monitoraggio (*Monitoring Methodology Plan Template*);
- Modulo per la relazione di verifica (*Verification Report Template*);
- Modulo per i piani di neutralità climatica (*Climate-neutrality Plan Template*);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente "la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";

RITENUTO, in riferimento al termine del 30 maggio 2024 per l'invio della domanda di assegnazione gratuita per il periodo di assegnazione 2026-2030 ai sensi del citato art. 4 comma 1 del regolamento delegato (UE) 2019/331, di estendere tale termine al 30 giugno 2024;

CONSIDERATO che i regolamenti dell'Unione europea sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri;

RITENUTO opportuno garantire ai gestori degli impianti in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata entro il 30.06.2024, la possibilità di presentare domanda di assegnazione gratuita, nonché di essere inclusi nell'elenco di impianti di cui all'articolo 25, comma 1 e successivi del decreto 47/2020 ai fini dell'eventuale assegnazione gratuita di quote, conformemente alle norme unionali;

Il Comitato ETS, nella procedura scritta avviata il 20 maggio 2024 e conclusasi il 22 maggio 2024.

DELIBERA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nella presente delibera si applicano:
 - a) ai gestori degli impianti in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra rilasciata entro il 30 giugno 2024;
 - b) ai gestori degli impianti che esercitano attività di combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, in possesso del numero identificativo dell'impianto rilasciato, ai sensi della delibera di questo Comitato n. 51/2024 del 08.03.2024, entro il 30 giugno 2024.

Articolo 2

Comunicazione dei dati di riferimento per l'elaborazione dell'elenco di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 47/2020

1. Al fine dell'elaborazione dell'elenco di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 47/2020, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 30 giugno 2024 i gestori degli impianti di cui all'articolo 1, lettera a) della presente delibera, ad eccezione dei gestori degli impianti di produzione di elettricità per i quali si rinvia al comma 4, inviano al Comitato attraverso il Portale ETS apposita domanda di assegnazione gratuita;
2. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/331 come modificato dal regolamento delegato (UE) 2024/873 della Commissione del 30 gennaio 2024, la domanda di assegnazione gratuita di cui al comma 1 deve essere corredata delle seguenti informazioni:
 - a) la relazione sui dati di riferimento, riconosciuta conforme alle misure adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, contenente i dati relativi all'impianto e ai suoi sottoimpianti come specificato all'articolo 10 e negli allegati I e II del citato regolamento, prendendo in considerazione, per il calcolo dei livelli di attività storica per i parametri di riferimento per prodotti specifici, l'allegato III del citato regolamento, contenente ogni parametro di cui all'allegato IV del citato regolamento e riguardante il periodo di riferimento relativo al periodo di assegnazione a cui si riferisce la domanda;
 - b) il piano della metodologia di monitoraggio che ha costituito la base della relazione sui dati di riferimento e la relazione di verifica, in conformità con l'allegato VI;
 - c) la relazione di verifica, elaborata in conformità alle misure adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, della relazione sui dati di riferimento.
3. A pena di riduzione del 20% del quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito, i gestori di cui al comma 1, di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono superiori all'80° percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto, inviano altresì a questo Comitato entro il medesimo termine di cui al comma 1 il Piano di neutralità climatica di cui all'articolo 22 ter del regolamento delegato (UE) 2019/331 come modificato dal regolamento delegato (UE) 2024/873 della Commissione del 30 gennaio 2024 e redatto in conformità al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441.
4. Ai fini dell'elaborazione dell'elenco di cui al comma 1, i gestori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente delibera, ed i gestori di impianti di produzione di elettricità inviano entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 30 giugno 2024 al Comitato attraverso il Portale ETS la sola Relazione sui dati di riferimento, non verificata e di cui compilano il solo foglio A. Foglio "InstallationData".
5. I gestori degli impianti utilizzano esclusivamente i moduli elaborati dalla Commissione europea, disponibili, a partire dal mese di maggio 2024, nell'apposita sezione del Portale ETS; le domande predisposte utilizzando moduli non conformi non saranno considerate valide e, pertanto, non saranno esaminate.
6. I suddetti moduli sono compilati in conformità alle linee guida emanate dalla Commissione europea disponibili in inglese sul sito della Commissione all'indirizzo https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/free-allocation_en; sono sottoscritti dai gestori dell'impianto o - nel caso della relazione di verifica - dal verificatore di parte terza, con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.
7. Il quantitativo di quote a titolo gratuito è assegnato unicamente agli impianti per cui sono state trasmesse le informazioni di cui al comma 2 e, ove pertinente, quelle di cui al comma 3, con le modalità previste ai commi 5 e 6, fatto salvo il caso in cui la Commissione europea

respinge il quantitativo di quote ai sensi dell'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 47/2020.

Articolo 3
Disposizioni finali

1. La presente delibera è pubblicata nel sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e nel sito web del Portale ETS.
2. La pubblicazione di cui al comma 1 ha valore di comunicazione ai gestori interessati dalla presente deliberazione.

Firmato
IL PRESIDENTE
Massimo Beccarello

